



COLDIRETTI

AREA AZIONE ECONOMICA
UFFICIO VITIVINICOLO

Protocollo: *17-174E*

Roma, 11 gennaio 2017

Spett.li
- Federazioni Regionali e
Provinciali
Loro indirizzi

Alla c.a.
- Direttori
- Responsabili economici e
vitivinicoli

Oggetto: Testo unico del vino

Il 28 dicembre scorso è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n° 302 la Legge 238 del 12 dicembre 2016: "**Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino**" meglio nota come **Testo Unico del Vino**.

Complessivamente il giudizio sul testo è molto positivo. È stata recepita in via generale la nostra impostazione tesa a qualificare il provvedimento con importanti semplificazioni e innovazioni.

Adesso la palla passa al Ministero delle Politiche agricole che dovrà mettere mano ad alcuni decreti applicativi al fine di rendere completamente operative le semplificazioni stabilite nel Testo Unico. In tal senso riteniamo che vada data assoluta priorità all'adeguamento del decreto controlli e del decreto contrassegni a alle norme per la gestione del potenziale produttivo al fine di mettere a regime lo sportello unico degli adempimenti e cancellare definitivamente la duplicazione degli adempimenti.

La legge entra in vigore il 12 gennaio 2017. Tuttavia come previsto dalle disposizioni transitorie l'art. 25 (relativo al tenore di alcune sostanze) e l'art 49



comma 2 (relativo al contenuto massimo da alcol etilico per gli aceti) entreranno in vigore il 12 gennaio 2018. Inoltre sarà comunque possibile commercializzare fino ad esaurimento delle scorte tutti i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima del 31 dicembre 2017 anche se non soddisfano i requisiti del Testo Unico a condizione di essere conformi alle disposizioni precedenti.

In allegato il testo pubblicato in Gazzetta e una prima circolare di commento emanata dall'ICQRF il 30 dicembre scorso molto utile specie per quanto riguarda la sezione relativa al nuovo quadro sanzionatorio in raffronto a quello precedente.

Qui di seguito le principali novità introdotte:

Art. 1: il vino e i territori vitati quale patrimonio culturale nazionale da tutelare e valorizzare. Questo principio sarà particolarmente utile per scongiurare o limitare le prese di posizione del mondo anti-alcol e le pretese di tassazione mediante accisa.

Art. 6: definizione di vitigno autoctono italiano. Il testo mantiene la formulazione individuando ribadendo il legame con le produzioni a Do/Ig. E' particolarmente importante anche per sostenere la battaglia che l'Italia sta portando avanti a Bruxelles per la tutela delle varietà di uva da vino che fanno parte del nome delle nostre denominazioni di origine.

Art. 7. E' stato inserito un nuovo articolo relativo alla salvaguardia dei vigneti eroici e storici .

Art. 8. In tema di schedario vitivinicolo viene introdotto un importante principio che limiterà gli effetti negativi del periodico "refresh" assicurando la certezza dei dati in esso inseriti specie ai fini del calcolo delle rese massime per le produzioni a Do/Ig. Viene inoltre prevista una resa massima di uva ad ettaro fissata a 50 tonnellate.

Art. 9. Sono state reintrodotte semplificazioni a favore degli stabilimenti produttivi con capacità inferiori a 100 hl per quanto riguarda le planimetrie di cantina.

Art. 10. Il periodo vendemmiale e delle fermentazioni viene fissato eliminando la necessità di specifici provvedimenti regionali, inoltre vien riformulato il comma 4 in tema di rifermentazione dei mosti non a DO/IG, prevedendo un provvedimento autorizzativo annuale del Mipaaf.

Art. 13 : I produttori di vino fino a 1000 hl avranno a disposizione 90 giorni anziché 30 per la gestione dei sottoprodotti di vinificazione.

Art 15: viene agevolata la produzione di marmellate, succhi di frutta, liquori e altre preparazioni alimentari da parte delle aziende agricole anche titolari di cantine, eliminando i quantitativi massimi detenibili di zucchero, alcool ecc. la deroga prevista opera automaticamente non essendo soggetta ad alcuna comunicazione agli uffici periferici dell'ICQRF.

Art. 25: sono introdotti nuovi limiti massimi per quanto riguarda il tenore di cloro, solfati e alcol metilico.



Art. 31 : viene introdotta la menzione “gran selezione” con la quale sarà più facile rendere riconoscibili e valorizzare i vini ottenuti dalla vinificazione delle uve raccolte sui vigneti direttamente condotti dal produttore.

Art. 33: è stato portato a 7 anni il periodo minimo per un vino a DOC prima di poter essere riconosciuto come DOCG

Art. 34: viene portato a tre campagne il periodo minimo di non utilizzo di una DO/IG per poter richiederne la cancellazione

Art. 35: viene confermata la necessità che talune pratiche “non tradizionali” siano espressamente previste nel disciplinare di produzione (es. rifermentazione dei mosti)

Art. 38: viene data la possibilità di destinare i superi di produzione di un vino Doc anche ad altri vini a Doc compatibili.

Art. 39: sono riportati in questo articolo in modo coordinato le disposizioni relative ai vari meccanismi di gestione delle produzioni a Do/Ig (riduzione delle rese, riserva vendemmiale, destinazione dei superi, blocco delle idoneità, stoccaggi obbligatori)

Art. 40: è inserito quale membro del Comitato nazionale vini Doc un esperto nominato dall’ordine dei dottori agronomi. Viene fissato un principio di incompatibilità per i membri del Comitato che abbiano incarichi dirigenziali presso gli organismi di controllo delle Do/Ig.

Art. 41: in tema di consorzi di tutela viene previsto che il decreto attuativo del Mipaaf possa stabilire eventuali cause di incompatibilità degli organi amministrativi .

Art. 44: sono specificate le modalità per indicare con maggiore specificazione la collocazione geografica dell’azienda e dei vigneti, eliminando il rischio di sanzioni per l’indicazione di nomi geografici anche tutelati come denominazioni di origine riconfermando quanto chiarito con la circolare Mipaaf 93871 del 31 dicembre 2014 e successive.

Art. 45: Si chiarisce che per i vini a DO o IG, etichettati con due o più varietà, le varietà possono essere menzionate solo se presenti in percentuale non inferiore al 15%. La previsione costituisce una importante regola per la corretta informazione dei consumatori, per non fare utilizzare nomi di vitigni pregiati, particolarmente attrattivi, non effettivamente presenti in quantità adeguata

Art. 47: viene eliminato il divieto di utilizzare la bottiglia denominata “pulcinella” per alcune categorie di vini

Art. 48: per quanto riguarda i contrassegni di stato per i vini viene aperta la possibilità che gli stessi siano stampati anche da tipografie autorizzate oltre che dal Poligrafico dello Stato. Viene confermata la possibilità per i vini a Igt e Doc che non utilizzano il contrassegno di utilizzare altri sistemi di tracciabilità alternativi (codice alfanumerico, QR code ecc)

Art 49-57: in tema di aceti sono meglio specificate alcune definizioni e condizioni per beneficiare delle deroga fino a 4 gradi di alcol etilico e sono state introdotte



importanti semplificazioni in tema di serbatoi, planimetrie e registri a favore dei produttori di aceto con produzioni inferiori a 20 hl.

Art. 58: sono inserite due importanti semplificazioni; la prima per i produttori con produzioni fino a 50hl, per quanto riguarda gli obblighi di tenuta dei registri di cantina che amplia la portata del Decreto Legge "Campolibero" n°91 del 8 agosto 2013 e la seconda che interesserà tutti i produttori rendendo più agevole l'avvio del processo di dematerializzazione dei registri di cantina, semplificando le modalità per usufruire di una tempistica più adeguata.

Art. 59: E' stata recepita il principio di semplificazione, fortemente sostenuto da Coldiretti e già presente nella proposta di Legge Oliverio, che impernia nel SIAN la gestione di tutti gli adempimenti, costituendo lo strumento informatico unico, semplificato e coordinato nella gestione degli adempimenti. La previsione di quello che possiamo a tutti gli effetti definire "sportello unico degli adempimenti" per i produttori rafforza il processo già avviato con la dematerializzazione e massimizza il processo di semplificazione con vantaggi immediati in termini di riduzione di tempi e costi per i produttori e per tutti gli altri soggetti coinvolti, anche pubblici.

Art. 64 e 65: Il sistema di certificazione e controllo dei vini a Do/Ig viene modificato al fine di perseguire maggiore efficacia ed efficienza. Viene introdotta l'analisi dei rischi e semplificazioni in tema di analisi chimico - fisiche e organolettiche, riducendo i costi ed evitando la duplicazione delle analisi. E' stato introdotto il principio dell' "unica struttura di controllo" per azienda, aprendo definitivamente la strada alla coesistenza di più organismi di certificazione nella singola denominazione che dovranno inter scambiare i dati mediante le funzionalità del SIAN.

Art. 68: È stata recepita la proposta fortemente voluta da Coldiretti di rendere pubblici sul sito internet dell'Agenzia delle dogane i dati sulle importazioni di vino e dei prodotti vitivinicoli specificando tipologie di prodotto, imprese e quantità. Viene prevista la possibilità per il consumatore di accedere ai dati dell'imbottigliatore (nome, indirizzo) quando non è espressamente indicato in chiaro ma come spesso avviene con un codice sostitutivo.

Art. 69-86: In tema di sanzioni viene previsto il nuovo istituto del ravvedimento operoso. Continuerà ad applicarsi la diffida e il pagamento in misura ridotta disciplinati da norme orizzontali pertanto non riprodotte nel testo. Sono state diffusamente recepite le proposte di Coldiretti per differenziare le sanzioni in relazione alla reale gravità e pericolosità sociale delle violazioni anche operando sulle soglie di tolleranza (si veda in particolare il comma 1 dell'art. 79).

All'art. 69 sono state inserite le sanzioni in caso di mancato uso (entro i tre anni previsti dalla norma UE) delle autorizzazioni per nuovi impianti con importi da 500 a 1500 euro per ettaro, oltre che all'esclusione dalle misure previste dal Programma Nazionale di Sostegno. Nello stesso articolo è stato inserito una formulazione fortemente voluta da Coldiretti che consentirà di evitare l'applicazione delle sanzioni per piccole superfici di scostamento nei casi di allineamento delle superfici (5% fino a 5000 mq).



All'art. 73 viene inserita una sanzione specifica (da 3000 a 18000 euro) per chi non indica, o indica in maniera difforme o tale da evocare una origine diversa, la designazione di origine.

Art. 85: fissa le condizione per avvalersi del ravvedimento operoso. L'istituto si potrà applicare alle infrazioni previste in caso di mancato invio di talune comunicazioni e per le violazioni in materia di dichiarazioni di produzione, giacenza, documenti di accompagnamento e registri.

Art. 87: L'articolo apporta una modifica alla legge sulle strade del vino semplificando gli adempimenti dei produttori di vino che somministrano prodotti DOP/IGP/STG della regione di appartenenza.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti

Il Responsabile dell'Ufficio
Vitivinicolo
Domenico Bosco